

DM Ambiente 10 agosto 2012, n. 161: Disciplina dell'utilizzo dei materiali di scavo

Cosa cambia rispetto all'Art. 186 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e
alle Linee Guida Regione Piemonte
(DGR n. 24-13302 del 15 febbraio 2010)

Cesare Rampi
Planeta Studio Associato

Torino, 8 novembre 2012

DM n. 161/12 e Linee Guida Regione Piemonte

- ▶ Con l'entrata in vigore del DM n. 161/2012 **cessa la validità delle “Linee Guida per la gestione delle terre e rocce da scavo”** della Regione Piemonte (D.G.R. n. 24-13302 del 15 febbraio 2010 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 4/3/2010).
- ▶ I progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti della normativa pre-vigente (art. 186 e Linee Guida Regione Piemonte) **possono essere portati a termine secondo le procedure previste dalla normativa pre-vigente. E' comunque ammessa (entro il termine del 4 aprile 2013) l'attivazione delle procedure ai sensi del DM Ambiente n.161/2012.**

La nozione di terra e rocce da scavo - 1

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
Linee Guida Regione Piemonte

- terre e rocce da scavo non frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti
- Residui di estrazione di marmi e pietre
- Residui della lavorazione di marmi e pietre senza uso di agenti o reagenti non naturali

DM Ambiente n. 161/12
Art. 1 e Art. 3

- **Suolo e sottosuolo con eventuale presenza di riporto derivanti dalla realizzazione di un'opera, quali scavi in generale, scavi in galleria, scavi in alveo, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti**
- **Residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose**

Non si applica ai materiali di risulta da interventi di demolizione di edifici o manufatti

La nozione di terra e rocce da scavo - 2

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
Linee Guida Regione Piemonte

Materiale contenente frazioni
merceologiche di origine antropica
escluso dall'ambito di applicazione
delle terre e rocce da scavo

DM Ambiente n. 161/12
Art. 1 e Art. 3

**Ammessa la presenza dei seguenti
materiali (a condizione che la
composizione media dell'intera
massa non presenti concentrazioni
di inquinanti superiori ai limiti
applicabili):**

- Calcestruzzo
- Bentonite
- PVC
- Vetroresina
- Miscele cementizie
- Additivi per scavo meccanizzato

La nozione di riporto

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. e Linee Guida Regione
Piemonte

Escluso dall'ambito di
applicazione delle terre e
rocce da scavo se contenente
frazioni merceologiche di
origine antropica

DM Ambiente n. 161/12
Art. 1

**miscela eterogenea di terreno naturale e di
materiali di origine antropica, anche di
derivazione edilizio-urbanistica pregressa**

Può contenere:

- materiali litoidi,
- pietrisco tolto d'opera,
- calcestruzzi,
- laterizi,
- prodotti ceramici,
- intonaci.

**La percentuale massima di materiali di origine
antropica ammessa è pari al 20% in massa**

Presupposti di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
Linee Guida Regione Piemonte

Utilizzo integrale senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale

DM Ambiente n. 161/12
Art. 4 e Allegato 3

Materiale di scavo idoneo ad essere utilizzato direttamente, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, che comprende

- **Selezione granulometrica**
- **Riduzione volumetrica**
- **Stabilizzazione a calce (miglioramento geotecnico)**
- **Stesa al suolo**
- **Rimozione di elementi/materiali antropici**

Esercizio attività di normale pratica industriale

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Le operazioni di trattamento si qualificavano come operazioni di “recupero rifiuti” soggette a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 208 o a comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 125/06 e s.m.i., con verifica di assoggettabilità a VIA

DM Ambiente n. 161/12
Art. 4 e Allegato 3

Le operazioni di trattamento riportate sotto la dicitura di normale pratica industriale sono ammesse se descritte nel Piano di Utilizzo

Pertanto vengono meno:

- **l’obbligo di utilizzare impianti mobili autorizzati come impianti mobili di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208;**
- **l’obbligo di comunicare alla Provincia le singole campagne di attività di recupero rifiuti (verifica di VIA);**
- **gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la gestione dei rifiuti.**

Caratterizzazione dei materiali di scavo - 1

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte

Da eseguire prima della presentazione del piano di scavo, eventualmente integrabile da parte del soggetto attuatore

Escluso obbligo di caratterizzazione per volumi di scavo inferiori a 2500 mc in aree a destinazione d'uso residenziale

DM Ambiente n. 161/12
Allegati 1, 2, e 8

Da eseguire in fase progettuale prima della presentazione del piano di utilizzo, indipendentemente dal volume di scavo

Possibilità di eseguire la caratterizzazione in corso d'opera solo qualora:

- ✓ **si dimostri l'impossibilità di effettuare la caratterizzazione prima dell'avvio degli interventi**
- ✓ **Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo che potrebbero contaminare il materiale di scavo**

Caratterizzazione dei materiali di scavo - 2

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
Linee Guida Regione Piemonte

DM Ambiente n. 161/12
Allegato 2

**N. PUNTI DI INDAGINE
FUNZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'AREA
DI INTERVENTO**

< 10.000 m²

almeno 5 punti di sondaggio;

10.000 - 50.000 m²

da 5 a 15 punti di sondaggio;

50.000 - 250.000 m²

da 15 a 60 punti di sondaggio;

250.000 - 500.000 m²

da 60 a 120 punti di sondaggio;

> 500.000 m²

almeno 2 punti ogni 10.000 m²

**N. PUNTI DI INDAGINE
FUNZIONE DELLA DIMENSIONE
DELL'AREA DI INTERVENTO**

< 2.500 m²

Almeno 3 punti di indagine

Tra 2.500 e 1.000 m²

3 + 1 ogni 2.500 m²

> 10.000 m²

7+1 ogni 5.000 m² eccedenti

**Previsto il caso delle infrastrutture
lineari (un sondaggio ogni 500 m lineari)
e degli scavi in galleria (un sondaggio
ogni 1000 m lineari)**

Caratterizzazione dei materiali di scavo - 3

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. e Linee Guida Regione
Piemonte

DM Ambiente n. 161/12
Allegato 2

N. CAMPIONI
Adeguate alla profondità di
scavo

N. CAMPIONI
Campione 1 – da 0 a 1 m da piano campagna
Campione 2 – nella zona di fondo scavo
Campione 3 – nella zona intermedia fra i 2
Inoltre è previsto un campione per ogni
orizzonte stratigrafico distinguibile

Per scavi superficiali di profondità inferiore a
2 m sono sufficienti 2 campioni

Per campioni di riporto la caratterizzazione
deve prevedere la valutazione della
percentuale in massa degli elementi di
origine antropica

Caratterizzazione dei materiali di scavo - 4

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
Linee Guida Regione Piemonte

PARAMETRI DI ANALISI

Set analitico minimo

Arsenico, **Berillio**, Cadmio, Cobalto,
Nichel, Piombo, **Selenio**, Zinco, Rame,
Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi
C>12

Test di cessione ai sensi dell'allegato 3
del DM 5/2/98 e s.m.i. in caso di
utilizzo di terra e rocce con
concentrazioni comprese fra le CSC di
colonna A e le CSC di Colonna B come
materiale di riporto (escluso COD)

DM Ambiente n. 161/12
Allegato 4

PARAMETRI DI ANALISI

Set analitico minimo

Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel,
Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Cromo Totale, **Cromo VI**, Idrocarburi
C>12, **Amianto**

BTEX e **IPA** da prevedere qualora
l'area si collochi a 20 m di distanza da
infrastrutture viarie di grande
comunicazione e ad insediamenti che
possono aver influenzato le
caratteristiche del sito mediante
ricaduta delle emissioni in atmosfera

Valori di fondo naturale - 1

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte

Caso di superamento delle CSC attribuibile a valori di fondo naturale

Presentazione di uno studio soggetto a validazione da parte di ARPA

Riutilizzo ammesso previa verifica di compatibilità col sito di destinazione

DM Ambiente n. 161/12
Art. 5

Caso di superamento delle CSC attribuibile a valori di fondo naturale

Presentazione del piano di accertamento da eseguire in contraddittorio con ARPA

- **Riutilizzo nell'ambito dello stesso sito di produzione;**
- **Il riutilizzo del materiale di scavo in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.**

Valori di fondo naturale - 2

Studi condotti dall'ARPA e dall'Università di Torino sui suoli di Torino e delle aree circostanti dimostrano che la presenza di alte concentrazioni di Co, Cr e Ni riscontrabili nei suoli torinesi sono in larga parte attribuibili alla matrice litologica.

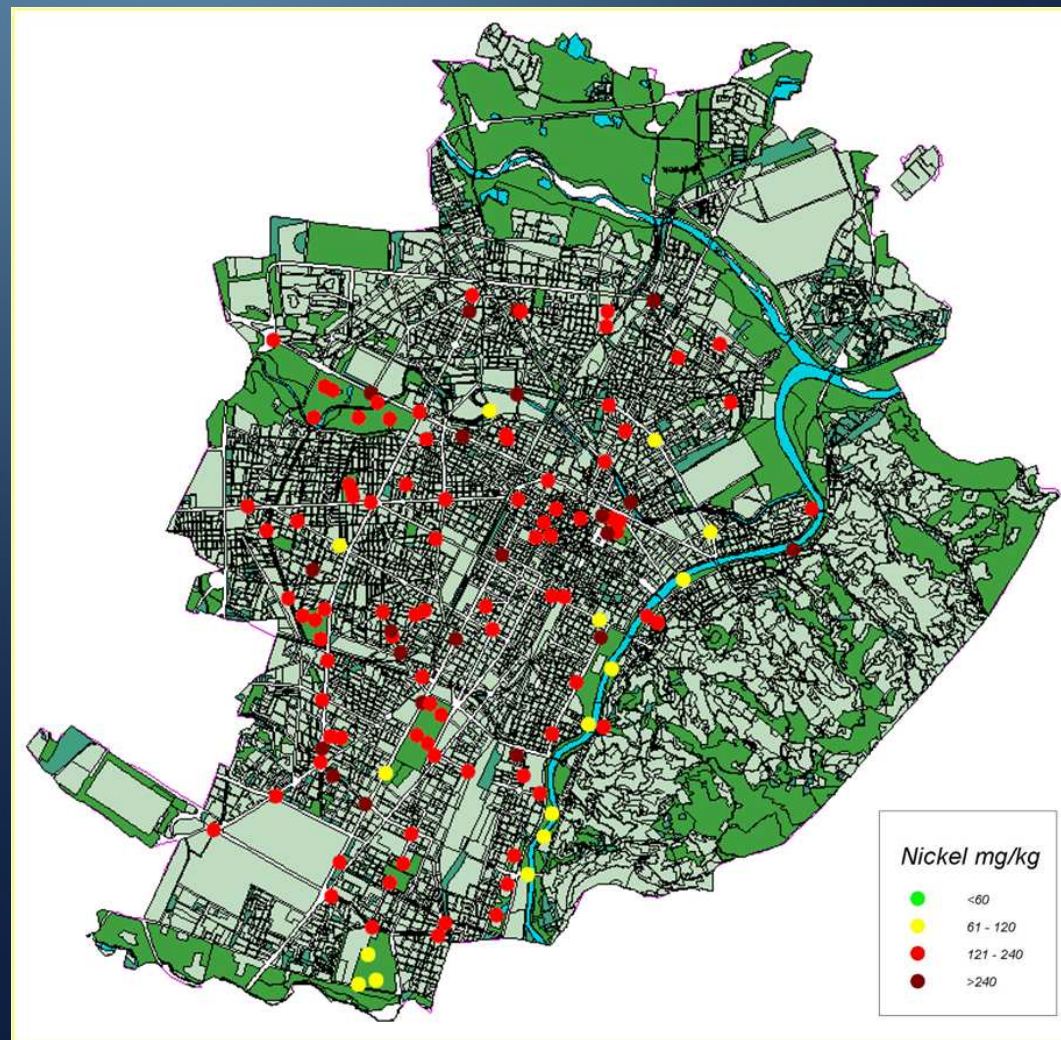
Co, Cr e Ni sono presenti nei minerali del gruppo del serpentino che si ritrovano abbondanti sui depositi sui quali sorge la città di Torino e possono quindi essere rilasciati nei suoli a seguito dei naturali processi di alterazione.

Manca tuttavia una mappatura ufficiale dei valori di fondo

Per lo Sn esiste un problema legato alla CSC per suoli ad uso residenziale (originariamente riferito ai composti organostannici)

S

Valori di fondo naturale - 3



Siti oggetto di bonifica

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte

Possibilità di presentare un piano di gestione delle terre e rocce subordinata al rilascio di certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia

DM Ambiente n. 161/12
Art. 5

Possibilità di presentare un piano di utilizzo subordinata a verifica da parte di ARPA circa la conformità dei terreni oggetto di richiesta alle CSC applicabili in funzione della destinazione d'uso dell'area

L'accertamento è effettuato da ARPA su richiesta del proponente. ARPA comunica gli esiti degli accertamenti entro 60 giorni dalla data della richiesta. In caso di esito positivo è ammessa la presentazione di un piano di utilizzo da parte del proponente

Selezione della destinazione dei materiali di scavo in base alla caratterizzazione - 1

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e Linee Guida Regione Piemonte

DM Ambiente n. 161/12
Allegato 4 e art. 184 bis del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

Presupposto: conformità del materiale alle CSC di cui alle colonne A e B di Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in funzione della destinazione d'uso urbanistica o conformità ai valori di fondo naturale

Stesso presupposto delle Linee Guida Regionali

Selezione della destinazione dei materiali di scavo in base alla caratterizzazione - 2

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte

DM Ambiente n. 161/12
Allegato 4

Materiale conforme a Colonna A – consentito qualsiasi utilizzo

Materiale conforme a Colonna B – consentito impiego in siti a destinazione d'uso commerciale/industriale o in impianti per la produzione di prodotti merceologicamente distinti dai materiali di scavo (calcestruzzi, conglomerati bituminosi, ecc.)

Materiale conforme ai valori di fondo – consentito riutilizzo nel sito di produzione o in siti nel medesimo ambito territoriale ove siano stati riscontrati analoghi superamenti dovuti a fondo naturale

**Stesso presupposto
delle Linee Guida
Regionali**

Elaborati tecnici da presentare - contenuti

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte

- Dichiarazione di accettazione del materiale da parte del soggetto utilizzatore
- Autorizzazione del Comune di destinazione

DM Ambiente n. 161/12 Allegato 5

- **Operazioni di normale pratica industriale previste**
- **Inquadramento geologico e idrogeologico (sito di produzione, di deposito e sito di destinazione)**
- **Eventuale necessità di ulteriori indagini in corso d'opera e relativi criteri di esecuzione**
- **Individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del materiale**

Elaborati tecnici da presentare – procedura 1

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte	DM Ambiente n. 161/12 Art. 5
Progetto per il riutilizzo ➤ Consegna prevista contestualmente alla documentazione necessaria all'ottenimento del titolo edilizio	Piano di utilizzo ➤ Consegna almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera ➤ Trasmissione in fase di approvazione del progetto definitivo ➤ Trasmissione prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale per le opere soggette a VIA ➤ Trasmissione anche solo per via telematica ➤ L'autorità competente può richiedere integrazioni entro 30 giorni

Elaborati tecnici da presentare – procedura 2

Art. 186 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e Linee
Guida Regione
Piemonte

DM Ambiente n. 161/12
Art. 6 e Allegato 7

Situazioni di emergenza

➤ Non previste

Situazioni di emergenza

- sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, attestata all'Autorità competente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nella forma di cui all'allegato 7.
- Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato.
- Entro 15 giorni dalla data di inizio lavori si deve comunque presentare il Piano di Utilizzo
- Non applicabile ai siti oggetto di bonifica

Elaborati tecnici da presentare - varianti

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte

Modifiche sostanziali

Era necessario ripresentare il piano di gestione nei seguenti casi:

- Aumento di volume
- Destinazione del materiale diversa o utilizzo diverso da quanto previsto dal piano autorizzato
- Destinazione a sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo

DM Ambiente n. 161/12
Art. 6 e Allegato 7

Modifiche sostanziali

E' necessario ripresentare il piano di utilizzo nei seguenti casi:

- **Aumento di volume in banco superiore al 20%**
- **Destinazione del materiale diversa o utilizzo diverso da quanto previsto dal piano di utilizzo autorizzato**
- **Destinazione a sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo**
- **Modifica delle tecniche di scavo**

Gestione materiali – tempi di attuazione

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
Linee Guida Regione Piemonte

- 1 anno in generale
- 3 anni per opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA

DM Ambiente n. 161/12
Art. 6 e Allegato 7

- **Tempi previsti dal piano di utilizzo**
- **Avvio delle attività entro 2 anni**
- **Entro 2 mesi dalle scadenze di cui sopra, può essere presentato un nuovo piano di utilizzo della durata massima di 1 anno**

Gestione materiali deposito in attesa di utilizzo

Art. 186 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e
Linee Guida Regione
Piemonte

DM Ambiente n. 161/12
Art. 10

- Obbligo di segnalare eventuali siti di deposito

Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio.

Prescrizioni:

- **fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito**
- **identificato tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile. La segnaletica deve riportare le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.**
- **Materiali provenienti da piani di utilizzo differenti debbono essere mantenuti fisicamente distinti.**
- **Durata massima pari al Piano di utilizzo**

Obblighi del proponente

Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e Linee Guida Regione Piemonte

- Dichiarazione dell'assenza di contaminazione
- Se coincidente col produttore,
- Dichiarazione di inizio lavori
 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo

DM Ambiente n. 161/12

- **Comunicazione all'Autorità competente del nominativo dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera**
- **Conservazione del Piano di Utilizzo presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale per cinque anni.**
- **Conservazione della copia dei documenti di trasporto del materiale di scavo per cinque anni.**

Obblighi dell'esecutore

Art. 186 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e Linee
Guida Regione
Piemonte

DM Ambiente n. 161/12

Obblighi del produttore

- Dichiarazione di inizio lavori
- Documento di trasporto
- Dichiarazione di avvenuto utilizzo

- **Far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo di cui è responsabile**
- **Prima del trasporto, invio all'Autorità competente di una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato..**
- **Redazione del documento di trasporto per ogni automezzo.**
- **Conservazione per 5 anni di copia del documento di trasporto**
- **Compilazione, sottoscrizione e trasmissione all'autorità competente della dichiarazione di avvenuto utilizzo resa in conformità all'Allegato 7**
- **Conservazione del Piano di Utilizzo per cinque anni.**
- **Conservazione per 5 anni della dichiarazione di avvenuto utilizzo.**

Obblighi del trasportatore e dell'utilizzatore

Art. 186 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e Linee
Guida Regione
Piemonte

DM Ambiente n. 161/12

- Gestione delle copie dei documenti di trasporto

Obblighi del trasportatore

Acquisizione del documento di trasporto compilato dall'esecutore.

Consegna dell'originale del documento di trasporto al responsabile del sito di utilizzo.

Conservazione di copia del documento di trasporto.

Obblighi dell'utilizzatore del materiale di scavo (se diverso da proponente ed esecutore)

Acquisizione del documento di trasporto originale compilato dall'esecutore.

Conservazione dell'originale del documento di trasporto.

Comunicazione all'autorità competente di avvenuto utilizzo del materiale di scavo.

